

TRIBUNALE ROMA, 3 aprile 2013, Sez. lav., sentenza – Est. Casola – P.M. (avv. Morgigni) c. SdC Spa (avv. Oggiano).

Contratto a termine – Impugnazione – Decadenza ex art. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/66 – Differimento dell'efficacia al 31 dicembre 2011 – Remissione in termini per i contratti a termine non impugnati entro il 23 gennaio 2011 – Sussiste.

La proroga introdotta dal comma 1-bis dell'art. 32, legge n. 183/10, si riferisce alle «modifiche» apportate all'art. 6, legge n. 604/66, da parte dello stesso art. 32; «modifiche» che, riguardano non solo il termine di 270 gg. per istaurare il giudizio, successivo a quello di 60 gg. per l'impugnazione del licenziamento, già esistente, ma, altresì, l'estensione di detto primo termine di impugnazione anche ad altre fattispecie, come i contratti a termine, dovendosi ritenere che il legislatore abbia voluto posticipare gli effetti della novella legislativa, proprio per ritardare gli effetti preclusivi delle nuove decadenze introdotte dall'art. 32, legge n. 183/10, complessivamente considerato. (1)

(*) Il testo della sentenza è pubblicato in www.edisseonline.it/riviste/rgl

(1) LA CERTEZZA DEL DIRITTO
E L'«INCERTA» FORMULAZIONE DELLE NORME

1. — Nella sentenza in commento, la parte ricorrente non aveva impugnato il contratto di lavoro a termine, scaduto prima del 24 novembre 2010 – che, come noto, segna la data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183, conosciuta anche come «Collegato lavoro» –, entro i 60 gg. successivi, così come previsto dall'art. 32, commi 1, lett. *a*, e 4, lett. *b*, legge cit., vale a dire entro il 23 gennaio 2011.

Di conseguenza, la convenuta aveva, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'azione per intervenuta maturazione del predetto termine di decadenza, non ritenendo applicabile, al caso di specie, il differimento dello stesso al 31 dicembre 2011, disposto, in sede di conversione, con la legge 26 febbraio 2011, n. 10, dall'art. 2, comma 54, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conosciuto anche come «milleproroghe», che ha introdotto il comma 1-*bis*, all'art. 32, legge n. 183/10.

2. — Come noto, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 32, legge n. 183/10, oltre ad avere aggiunto un ulteriore termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento, ne hanno introdotti di ulteriori per altre fattispecie (Tra i vari contributi sul tema, senza pretesa di completezza: v. P. Tosi, *Le impugnazioni con decadenza nel Collegato lavoro 2010*, in *Lav. giur.*, 2011, 1, pp. 15 ss.; L. Menghini, *Il nuovo regime*

delle decadenze nel Collegato lavoro 2010, in *Lav. giur.*, 2011, 1, pp. 41 ss.; tra i più recenti: v. M. Casola, *Le decadenze nel diritto del lavoro dopo la legge n. 92 del 2012*, in *Giur. merito*, 2012, pp. 1850 ss.; V. De Michele, *Il decadimento delle regole e le nuove decadenze dei diritti nell'art. 32, legge n. 183/2010*, in *Dir. merc. lav.*, 2011, pp. 157 ss.; F. Bonfrate, *Contrasti giurisprudenziali in ordine al differimento del termine decadenziale introdotto dalla legge n. 10/2011 in materia di impugnazione dei contratti flessibili*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2012, 2, p. 21).

In particolare, il comma 1, dell'art. 32, legge cit., alla tradizionale previsione dell'onere di impugnazione anche stragiudiziale del licenziamento entro i 60 gg. dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta ovvero della comunicazione dei motivi ove non contestuale, ha introdotto l'ulteriore onere di depositare il ricorso giudiziale ovvero di comunicare alla controparte la richiesta di conciliazione o di arbitrato entro i successivi 180 gg. (Nell'originaria previsione si trattava di 270 gg., divenuti gli attuali 180 gg., a decorrere dal 18 luglio 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 38, legge 28 giugno 2012, n. 92, cd. «legge Fornero»), pena l'inefficacia dell'impugnazione medesima.

L'intento del legislatore (Vd. L. Menghini, *op. cit.*, p. 43) è stato quello non solo di accelerare i tempi di un eventuale giudizio anticipandone l'incardineazione – che prima poteva avvenire, una volta assolto l'onere di impugnazione stragiudiziale, anche dopo anni, stanti i soli limiti dettati dal termine quinquennale dell'azione di annullamento –, ma anche e soprattutto di iniettare una certa dose di certezza nel sistema, assoggettando tutte le ipotesi di invalidità, in senso lato, del licenziamento, ai predetti termini di decadenza, che nel passato, con riferimento a quello di 60 gg. originariamente previsto dall'art. 6, legge n. 604/66, si era ritenuto fosse applicabile alle sole ipotesi di annullamento – illegittimità del licenziamento, per carenza della giusta causa e/o del giustificato motivo – ma non anche ai licenziamenti nulli, perché discriminatori o comunque adottati in violazione di norme imperative di legge (Vd., ad esempio: Cass. 14 agosto 2008, n. 21702, in *Rep. Foro it.*, 3890, n. 1588).

Lo stesso intento di assicurare certezza ai rapporti tra privati ha spinto il legislatore, non senza suscitare critiche (Vd. L. Menghini, *op. cit.*, pp. 43 ss.), a estendere i predetti termini di decadenza: a tutte le ipotesi di licenziamento che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (Vd. art. 32, comma 3, lett. a, legge n. 183/10); al recesso del committente dalle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto (Vd. art. 32, comma 3, lett. b, legge cit.); al trasferimento del prestatore di lavoro subordinato ex art. 2103 cod. civ. (Vd. art. 32, comma 3, lett. c, legge cit.); alla cessione del contratto di lavoro, avvenuta per effetto dell'art. 2112 cod. civ. (Vd. art. 32, comma 4, lett. c, legge cit.); a ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, ivi compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27, d.lgs. n. 276/03 (Vd. art. 32, comma 4, lett. d, legge cit.).

L'estensione delle decadenze che interessa il presente commento e che ha fatto registrare, a oggi, maggiori ricadute in termini anche di contenzioso, riguarda, pe-

rò, l'azione di nullità parziale della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro, originariamente disciplinata, sia dalla lett. *a* del comma 3, dell'art. 32, legge cit., ove si faceva riferimento genericamente alla «legittimità del termine apposto al contratto», sia dall'abrogata lett. *d* dello stesso comma, ove il riferimento testuale era «all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi degli artt. 1, 2 e 4, d.lgs. n. 368/01 e successive modifiche con termine decorrente dalla scadenza del medesimo».

L'art. 1, comma 11, lett. *a* e *b*, della legge n. 92/12, ha modificato la lett. *a* del comma 3 dell'art. 32, legge n. 183/10, inserendovi sostanzialmente l'originaria formulazione della lett. *d* dello stesso comma, che è stata abrogata, e prevedendo un più lungo termine decadenziale di 120 gg., anziché di 60 gg., a decorrere dalla cessazione del contratto, fermo restando il successivo termine di 180 gg. per agire in giudizio, per esperire il tentativo di conciliazione o per richiedere l'arbitrato; disposizioni, queste, applicabili ai contratti che vanno a cessare dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 12, legge n. 92/12.

Sempre in tema di decadenze riguardanti l'azione di nullità del termine, in deroga al principio dell'irretroattività della legge, sancito, come noto, dall'art. 11, preleggi, in base al quale le nuove disposizioni, a stretto rigore, sarebbero dovute essere applicabili ai contratti a termine stipulati dopo il 24 novembre 2010, l'art. 32, comma 4, alle lett. *a* e *b*, ha, invece, previsto che il nuovo regime sia applicabile, non solo ai contratti in corso di esecuzione al 24 novembre 2010 – data, questa, lo si rammenta, di entrata in vigore della legge n. 183/10 (Vd. art. 32, comma 4, lett. *a*) –, ma, altresì, anche ai contratti a termine, conclusi ai sensi delle discipline previgenti il d.lgs. n. 368/01 e già conclusi al 24 novembre 2010 (Vd. art. 32, comma 4, lett. *b*), con decorrenza del termine a partire quindi da quest'ultima data.

In considerazione di quanto premesso, per i contratti a termine scaduti prima dell'entrata in vigore della legge n. 183/10, cioè prima del 24 novembre 2010, il primo termine di decadenza per l'impugnazione stragiudiziale sarebbe dovuto scadere il 23 gennaio 2011 (60 gg. dal 24 novembre 2010), mentre il secondo termine inizialmente di 270 gg., qualora i predetti contratti fossero stati comunque impugnati prima del 24 novembre 2010, sarebbe comunque dovuto scadere il 24 agosto 2011 (270 gg. ovvero 9 mesi a decorrere dal 24 novembre 2010), stando almeno al tenore letterale del comma 4, dell'art. 32, legge n. 183/10 (Che così recita: «Le disposizioni di cui all'art. 6, legge n. 604/66, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche...»), dove il riferimento al comma 1 riguarda necessariamente il doppio termine decadenziale.

Al predetto quadro normativo si è poi aggiunta la legge 26 febbraio 2011, n. 10, che nel convertire in legge il d.l., milleproroghe, 29 dicembre 2010, n. 225, ha inserito il comma 1-*bis*, all'art. 32, legge n. 183/10, con il quale è stato previsto che: «in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011».

3. — La non chiara formulazione del predetto comma 1-*bis* ha generato almeno tre ordini di problemi interpretativi sulla portata del differimento voluto dal legislatore all'ultimo momento.

Il primo riguarda l'individuazione di quale dei due termini decadenziali (il primo di 60 gg. e il secondo di 270 gg., ora di 180 gg.) sia oggetto del differimento; se soltanto il primo o entrambi, sempre ammesso che possano essere considerati disgiuntamente.

Il secondo involge un problema d'individuazione delle fattispecie oggetto del differimento: se cioè lo stesso vada limitato ai soli casi di impugnazione del licenziamento oppure esteso anche a tutte le altre ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'art. 32, legge n. 183/10 e, dunque, come nel caso in commento, anche all'impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato.

Il terzo ordine dei dubbi interpretativi sollevato dal milleproroghe riguarda, infine, l'efficacia del differimento, rispetto anche ai termini di decadenza già maturati, ai sensi dell'art. 32, commi 1 ss., legge n. 183/10, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 10/11, risalente al 26 febbraio 2011, nella quale, come detto, è stata per la prima volta prevista la disposizione in esame.

Ebbene, con riferimento al primo aspetto del problema, se ci si limita a un'interpretazione strettamente letterale del comma 1-*bis* dell'art. 32, legge cit., si perviene alla conclusione che il differimento riguarderebbe solo ed esclusivamente il comma 1 dell'art. 6, legge n. 604/66, come modificato dal comma 1 dell'art. 32, cioè a dire il solo termine decadenziale di 60 gg., con la conseguenza che lo stesso sarebbe dovuto rimanere sospeso fino al 31 dicembre 2011, mentre il secondo termine di 270 gg., ora di 180 gg., in assenza di un richiamo specifico al comma 2 dell'art. 6, legge n. 604/66, avrebbe continuato a decorrere (Vd. G. Ianniruberto, *Dal differimento della decadenza nella legge «milleproroghe» alle norme previdenziali nella legge per la stabilizzazione finanziaria*, in *Mass. giur. lav.*, 2011, n. 10, pp. 690 ss.).

Tale impostazione troverebbe conforto nell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati lo stesso giorno in cui era stata votata la norma in esame, con il quale erano stati dettati una serie di criteri guida ai quali il Governo si sarebbe dovuto attenere per fornire dei chiarimenti (Si tratta dell'ordine del giorno n. 9/4086/12, deliberato dalla Camera dei deputati e promosso dall'on. Cazzola nella seduta dell'assemblea del Senato del 25 febbraio 2011).

In particolare, nel predetto ordine del giorno, veniva precisato che l'effetto del comma 1-*bis* di differire al 31 dicembre 2011 l'operatività delle disposizioni di cui allo stesso art. 32 era limitato alle fattispecie di cui al comma 1, dell'art. 6, legge n. 604/66, rimanendo perciò temporaneamente in vigore le norme in materia d'impugnazione, non richiamate da tale ultima disposizione.

Inoltre, sempre secondo l'ordine del giorno in esame, l'interpretazione sistematica del comma 1-*bis* non comporterebbe il differimento dell'applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste dai successivi commi 3 e 4 dell'art. 32 (Vd. G. Ianniruberto, *op. cit.*, p. 690).

A tale risultato interpretativo si è cercato di ovviare, valorizzando: da un lato, la volontà del legislatore che sarebbe stata nel senso di prorogare l'operatività delle

nuove decadenze, lasciando provvisoriamente in vita quelle già previste dall'art. 6, legge n. 604/66, così che non sarebbe coerente con tale finalità la soluzione dell'immediata applicazione del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 604/66, istitutiva del termine di 270 gg., con la contestuale sospensione, invece, del termine di 60 gg. di cui al comma 1; dall'altro, l'irrilevanza dell'ordine del giorno della Camera ai fini ermeneutici, non rilevando la singola volontà di chi abbia partecipato al processo formativo della legge ma la volontà oggettiva del legislatore (Sull'irrilevanza dell'ordine del giorno in questione: v. Corte d'App. Genova 4 marzo 2013, inedita a quel che consta).

Inoltre, si è sostenuta la stretta connessione tra i commi 1 e 2 dell'art. 6, legge n. 604/66 (In questo senso, v. M. Casola, *op. cit.*, pp. 1854 ss.), con la conclusione dell'estensione della temporanea inefficacia anche al comma 2, giacché, se fosse vero il contrario, si produrrebbe l'aberrante situazione che, per coloro che avessero impugnato stragiudizialmente il licenziamento prima del 24 novembre 2010, secondo le vecchie regole, vi sarebbe stata comunque la decorrenza dei 270 gg. per l'impugnazione giudiziale, mentre per tutti i licenziamenti successivi al 24 novembre 2010 vi sarebbe stata la sospensione del termine di impugnazione stragiudiziale [Vd. F. Scarpelli, *Con il milleproroghe rinviata (tra mille dubbi interpretativi) l'efficacia della disciplina delle decadenze del «Collegato lavoro»*, in *Note inf.*, 2011, p. 51; L. Cavallaro, *L'art. 32, legge n. 183/10 dopo il «milleproroghe»*, in <http://csdile.lex.unict.it>, 2013, pp. 10 ss.].

Invero, l'interpretazione oggettivamente più coerente con la volontà (inespressa) del legislatore sembrerebbe essere quella di ritenere sospese le modifiche introdotte del Collegato lavoro all'art. 6, legge n. 604/66, fino al 31 dicembre 2011 e la contestuale operatività della vecchia disciplina in tema di impugnazione del licenziamento fino alla predetta data (In tal senso, v. L. Cavallaro, *op. cit.*, pp. 10 ss.; v. anche Corte d'App. Genova 4 marzo 2013, cit., con la quale, in una controversia ove l'impugnazione dell'illegittima apposizione del termine era avvenuta già prima dell'entrata in vigore della legge n. 183/10, ha ritenuto che il differimento disposto con il comma 1-*bis*, dell'art. 32, stessa legge, avesse a oggetto, non solo, il contratto a tempo determinato ma anche il secondo termine di 270 gg., posticipato anch'esso al 31 dicembre 2011).

Quanto, poi, all'individuazione degli istituti oggetto del differimento, se sia cioè questo rivolto al solo licenziamento o anche alle altre fattispecie disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 32, legge n. 183/10, in giurisprudenza si sono affermate due distinte impostazioni.

Secondo quella più restrittiva che privilegia un'interpretazione rigorosamente letterale del comma 1-*bis* dell'art. 32, legge n. 183/10, così come introdotto dal milleproroghe in sede di conversione, sulla scorta anche dell'ordine del giorno della Camera dei deputati di cui si è detto, il differimento al 31 dicembre 2011 riguarderebbe soltanto le decadenze per impugnare il licenziamento, continuando, invece, a trovare piena efficacia i termini per impugnare tutte le altre fattispecie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 32, legge n. 183/10, tra i quali, per l'appunto, anche quello per impugnare l'illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro

(Vd. Trib. Milano 29 settembre 2011, in *Mass. giur. lav.*, 2012, p. 406, con nota di F. Columbu; in *Riv. it. dir. lav.*, 2012, 2, p. 3, con nota di F. Bonfrate, cit.; in *Guida lav.*, 2011, 42, p. 15; Trib. Lanciano 22 aprile 2013, inedita a quel che consta).

In base, invece, all'altra impostazione, che sembra allo stato prevalere, cui aderisce, peraltro, la sentenza in commento: se è vero che il comma 1-*bis* stabilisce che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 6, legge n. 604/66, come modificate dal comma 1 dell'art. 32, legge n. 183/10, è differita al 31 dicembre 2011, e se è vero che le stesse disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 6, legge n. 604/66, come modificate dal comma 1 dell'art. 32, si applicano anche ai commi 3 e 4 dello stesso art. 32, per sillogismo anche l'efficacia di queste ultime non può che essere stata differita al 31 dicembre 2011.

In altri termini, nessuna modifica della disciplina dettata dall'art. 6, legge n. 604/66, può considerarsi verificata fino al 31 dicembre 2011, non potendo ritenersi entrate in vigore neppure quelle norme che hanno esteso il rinnovato regime decadenziale a fattispecie che prima non vi erano soggette, giacché, in caso contrario, si arriverebbe alla conseguenza ultima di doversi applicare la vecchia formulazione dell'art. 1, legge n. 604/66, alle nuove ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 32, finendo così per produrre degli effetti assurdi, giacché non avrebbe senso ammettere il differimento dell'efficacia del solo termine decadenziale di 60 gg., previsto nel nostro ordinamento per impugnare il licenziamento già dal lontano 1966, e contrari alla lettera della norma, posto che i commi 3 e 4 dell'art. 32, stabiliscono l'applicabilità non dell'art. 6 come tale, ma come modificato dal comma 1 dello stesso art. 32, legge n. 183/10 (Vd. Trib. Venezia 23 marzo 2012, in *Rass. giur. lav. Veneto*, 2012, 1, p. 26; Trib. Milano 1° marzo 2012, in *Riv. crit. dir. lav. priv. e pubbl.*, 2012, p. 101, con nota di A. Pironti; Trib. Milano 13 dicembre 2011, in *Mass. giur. lav.*, 2012, p. 406, con nota di F. Columbu; Trib. Roma 20 settembre 2011, in *Mass. giur. lav.*, 2012, p. 406, con nota di F. Columbu; Trib. Milano 4 agosto 2011, in *Riv. it. dir. lav.*, 2012, 2, p. 3, con nota di F. Bonfrate, in *Mass. giur. lav.*, 2012, p. 406, con nota di F. Columbu; Trib. Milano 6 luglio 2011, in *Riv. crit. dir. lav. priv. e pubbl.*, 2012, p. 283, con nota di A. Vescovini; Trib. Milano 4 luglio 2011, in *Guida lav.*, 2011, 42, p. 15).

Il terzo ordine di problemi interpretativi sollevati dal comma 1-*bis* riguarda, infine, l'efficacia retroattiva (o non) del differimento delle scadenze al 31 dicembre 2011; nel senso, se si debbano ritenere rimessi in termini anche coloro per i quali, come nel caso oggetto del presente commento, la scadenza dei 60 gg. sia spirata tra il 24 novembre 2010, data di entrata in vigore del Collegato lavoro, e il 27 febbraio 2011, data di entrata in vigore della legge n. 10/11, di conversione del milleproroghe, oppure se l'effetto posticipatorio possa considerarsi efficace solo per le scadenze maturande a partire dal 27 febbraio 2011.

Anche su questo nodo della questione si sono registrate in giurisprudenza due distinte impostazioni interpretative.

Secondo quella più restrittiva, stante il generale principio della irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 preleggi, in assenza di una specifica disposizione di segno contrario, la legge non può che disciplinare situazioni per il futuro, non

potendo incidere su quelle pregresse, peraltro già perfezionate, come nell'ipotesi delle decadenze già maturate.

Di tal che, nell'ipotesi in cui, come nel caso oggetto del presente commento, l'impugnazione del termine illegittimamente apposto al contratto non fosse pervenuta entro il 23 gennaio 2011, con riferimento ai contratti già scaduti all'entrata in vigore del Collegato lavoro, il differimento introdotto nel milleproroghe, soltanto dal 27 febbraio 2011, non potrebbe produrre l'effetto sostanziale di una generale rimessione in termini anche per le decadenze già perfezionate (Vd. Trib. Milano 23 febbraio 2011, in *Riv. crit. dir. lav. priv. e pubbl.*, 2012, p. 283, con nota di A. Vescovini; per una rassegna della giurisprudenza di merito sul punto v. L. Cavallaro, *op. cit.*, p. 7, il quale richiama, sulla non retroattività del milleproroghe: Trib. Roma 19 giugno 2012 e Trib. Roma 13 novembre 2012; nonché M. Rizzo, *Il regime della decadenza nella legge n. 183/2010 e nella legge n. 92/2012*, Atti dell'incontro di studi «Questioni controverse in tema di processo e diritto del lavoro», Consiglio superiore della magistratura, Roma, 6 novembre 2012).

Al predetto orientamento si oppone quello che, invece, partendo dal presupposto che l'efficacia di tutte le modifiche introdotte dall'art. 32, legge n. 183/10, è stata, con il comma 1-*bis*, differita in blocco al 31 dicembre 2011, valorizzando in questo senso anche la proposizione ivi utilizzata dal legislatore «in sede di prima applicazione», conferisce al milleproroghe efficacia retroattiva sanante, di sostanziale rimessione in termini anche per le decadenze che, in teoria, si sarebbero già dovute maturare prima del 27 febbraio 2011 (Vd. Trib. Milano 30 settembre 2011, in *Riv. crit. dir. lav. priv. e pubbl.*, 2011, p. 750, con nota di A. Vescovini; Trib. Milano 26 settembre 2011, *ibidem*; Trib. di Milano 4 agosto 2011, *cit.*; nonché Trib. Perugia 27 giugno 2012; Trib. Catanzaro 13 novembre 2012; Trib. Bergamo 15 novembre 2012, citate da L. Cavallaro, *op. cit.*, p. 7).

Si segnala, infine, che per le fattispecie diverse dal contratto a tempo determinato, per il quale il comma 4, lett. *a e b*, legge n. 183/10, prevede espressamente un effetto retroattivo quanto alla decorrenza dei termini di decadenza a partire dall'entrata in vigore del Collegato lavoro, ancorché poi sospesi dal milleproroghe, per l'impugnazione della somministrazione, ad esempio, non essendo stato previsto nulla in tale senso dal comma 4, lett. *d*, si deve ritenere, per il principio della irretroattività della legge, che i nuovi termini di decadenza possano trovare applicazione solo per i contratti di somministrazione stipulati successivamente al 24 novembre 2010 (Vd. Trib. Roma 29 maggio 2013, inedita a quel che consta).

4. — In conclusione, la soluzione cui perviene la sentenza in commento – che si uniforma, come detto, all'orientamento che, partendo dalla stretta interdipendenza dei commi 1 e 2 dell'art. 6, legge n. 604/66, come modificati dall'art. 32, comma 1, legge n. 183/10, sostiene che il differimento, introdotto dal comma 1-*bis*, con il d.l. n. 225/10, convertito con modifiche nella legge, 26 febbraio 2011, n. 10, riguardi l'intero intervento riformatore delle decadenze nel suo complesso, con conseguente remissione in termini anche delle decadenze maturate tra il 24 novembre 2010 e il 27 febbraio 2011 – appare pienamente condivisibile, se non

altro per lo sforzo meritorio di voler conferire coerenza sistematica a una disposizione, quella del comma 1-*bis* dell'art. 32, legge n. 183/10, davvero molto incerta nella sua formulazione.

Sforzo confortato non tanto dalla sussistenza di argomentazioni giuridiche in sé dirimenti, e ci si riferisce in particolare all'effetto retroattivo sanante del differimento, sulle decadenze già maturate, che desta più di una perplessità, quanto agli effetti costituzionalmente illegittimi che si produrrebbero se si accedesse a una frammentazione dell'efficacia delle disposizioni introdotte dall'art. 32, cit., a opera del comma 1-*bis* dello stesso articolo, finendo per determinare un'irragionevole disparità di trattamento tra i titolari di medesime tutele, il cui esercizio finirebbe per essere subordinato più a elementi casuali di natura temporale che a delle regole certe nella loro portata complessiva.

Enrico Maria Terenzio

*Avvocato in Roma e docente di Diritto del lavoro Sspl
presso la «Sapienza» Università di Roma*